Associazione Nazionale Fabbricanti di serrature, ferramenta e maniglie (ASSOFERMA)

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'associazione Associazione Nazionale Fabbricanti di serrature ferramenta e maniglie (di seguito denominata "Associazione") tra le imprese nazionali del settore serrature, ferramenta e maniglie.

L'Associazione ha sede in Milano, nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA" di seguito denominata "Federazione".

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

Art. 2 SCOPI

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione e del sistema Confindustriale.

L'associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati.

L'Associazione si propone di:

- a) tutelare in ogni campo gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati;
- collaborare e contribuire con ogni mezzo allo studio ed alla risoluzione di problemi concernenti il settore di competenza;
- c) promuovere e favorire accordi di interessi comuni fra gli associati o fra di essi ed altri Enti;
- d) attuare le iniziative necessarie a permettere la miglior conoscenza dei mercati di specifica competenza e degli altri di interesse;
- e) svolgere quelle attività che i suoi Organi statutari riconoscono utili per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- f) favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a comunicare una corretta immagine dell'attività dei settori rappresentati;
- g) svolgere opera di conciliazione nei casi di contrasti fra Associati e, più in generale, di intensificare la collaborazione tra le componenti merceologiche;
- h) promuovere l'emanazione di norme relative ai prodotti di competenza.
- i) studiare, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collaborare con gli enti di normazione e

- di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- j) favorire la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;
- k) favorire e sviluppare, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati ai fini del miglioramento della produzione:
- I) costituire rapporti con le altre Associazioni industriali;
- m) assumere ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le imprese associate.

Art. 3 SOCI

I Soci dell'Associazione devono fare parte della Federazione.

Possono chiedere di aderire all'Associazione:

- a) In qualità di Soci Ordinari: le imprese individuate dall'art. 1.
- b) In qualità di Soci Aggregati: imprese o persone giuridiche che svolgono attività complementari o comunque connesse con quelle dei Soci Ordinari.

È possibile che un'impresa si associ anche se la propria attività comprende ambiti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1. In questo caso la quota associativa (di seguito sarà denominata "quota associativa" la somma dei contributi dovuti all'associazione ed alla Federazione); sarà calcolata considerando solo il numero di dipendenti che esercita una delle attività identificate dall'articolo 1.

Art. 4 DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione sono predisposte da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° lug lio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

Art. 6 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- il Vice Presidente.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa, non possono essere assunte dai soci aggregati

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi.

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum.

Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria. Ad ogni Socio Ordinario spetta un voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni socio può delegare ad un altro socio il proprio diritto di voto; nessun socio può presentare all'Assemblea più di una delega.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci. Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

Art. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito:

- a) di trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione.
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) di deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- d) di deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- e) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni.
- f) di approvare la costituzione di gruppi di lavoro.
- g) di nominare i consiglieri, in numero dispari da determinare. (da discutere)
- h) di deliberare sulle modifiche statutarie.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione e i consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma da inviarsi due giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non rispondono alle convocazioni per tre volte consecutive.

Art. 10 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio:
- d) nomina il Consigliere Tesoriere;
- e) nomina il Vice presidente;
- f) nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Predispone il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:
- d) in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza del Consiglio o dell'Assemblea;
- e) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione;
- f) è di diritto Consigliere della Federazione.

Art. 12 SEGRETERIA

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Coordina le iniziative dei settori individuati all'art. 6.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi, e alla loro trascrizioni in appositi registri.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio l'Area Amministrazione Finanza e Controllo supporta il Presidente e/o il Tesoriere nel predisporre il bilancio consuntivo e collabora con gli stessi e la Segreteria nel predisporre il preventivo per l'esercizio successivo.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 14 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA.